



Città di Riccia

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

C.A.P. 86016 - RICCIA (CB) - Via Zaburri , 3 C.F. e P.I 00075910703-Tel. (0874) 716631-716216 -
FAX (0874) 716513

STATUTO COMUNALE

IL PRESENTE STATUTO COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N.49 DEL 29.12.2004, PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI RICCIA DAL 04.01.2005 AL 03.02.2005, È DIVENUTO ESECUTIVO, IN CONFORMITÀ ALL'ART.63 DELLO STESSO STATUTO, IL GIORNO 04.02.2005.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ersilia DI TILLO**

INDICE

TITOLO I

Articolo uno: Principi fondamentali

Articolo due: Finalità

Articolo tre: Funzioni del Comune nel settore della sanità

Articolo quattro: Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza

Articolo cinque: Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica

Articolo sei: Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico

Articolo sette: Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente da inquinamenti

Articolo otto: Territorio e sede comunale stemma e gonfalone

Articolo nove: Contenuto

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Consiglio - Giunta - Sindaco

Capo I

Consiglio Comunale

Articolo dieci: Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere Anziano - Competenza

Articolo undici: Consiglieri Comunali - Convalida - Linee programmatiche

Articolo dodici: Funzionamento - decadenza dei consiglieri

Articolo tredici: Sessioni del consiglio

Articolo quattordici. Esercizio della potestà regolamentare

Articolo quindici: Commissioni consiliari permanenti

Articolo sedici: Costituzione di Commissioni speciali

Articolo diciassette: Indirizzi per le nomine e le designazioni

Articolo diciotto: Mancata approvazione del Bilancio e mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio - Commissariamento

Capo II

Giunta e Sindaco

Articolo diciannove: Elezione del Sindaco

Articolo venti: Dimissioni del Sindaco

Articolo ventuno: Vice Sindaco

Articolo ventidue: Delegati del Sindaco

Articolo ventitré: Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

Articolo ventiquattro. Nomina della Giunta

Articolo venticinque: La Giunta - Composizione e Presidenza

Articolo ventisei: Competenza della Giunta

Articolo ventisette: Funzionamento della Giunta

Articolo ventotto: Cessazione dalla carica di Assessore

Articolo ventinove: Decadenza della Giunta - mozione di sfiducia

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I

Partecipazione dei cittadini - Riunioni - Assemblee - Consultazioni - Istanze e Proposte

Articolo trenta: Partecipazione dei cittadini

Articolo trentuno: Riunioni ed Assemblee

Articolo trentadue: Consultazioni

Articolo trentatre: Istanze e Proposte

Capo II
Referendum

Articolo trentaquattro: Azione referendaria

Articolo trentacinque: Disciplina del referendum

Articolo trentasei: Effetti del referendum

Capo III
Difensore Civico

Articolo trentasette: Istituzione dell'Ufficio

Articolo trentotto: Nomina - Funzioni - Disciplina

TITOLO IV
Attività Amministrativa

Articolo trentanove: Albo pretorio

Articolo quaranta: Svolgimento dell'attività amministrativa

TITOLO V
Patrimonio - Finanza - Contabilità

Articolo quarantuno: Demanio e Patrimonio

Articolo quarantadue: Ordinamento finanziario e contabile

Articolo quarantatré: Controllo di gestione e controllo di qualità

TITOLO VI
I servizi

Articolo quarantaquattro: Servizi pubblici locali

Articolo quarantacinque: Gestione in economia

Articolo quarantasei: Aziende speciali

Articolo quarantasette: Istituzioni

Articolo quarantotto: Società per azioni o a rappresentanza limitata

Articolo quarantanove: Concessione a terzi

TITOLO VII
Forme di associazione e di cooperazione - Accordi di programma

Articolo cinquanta: Convenzioni

Articolo cinquantuno: Accordi di programma

TITOLO VIII
Uffici e Personale - Segretario Comunale

Capo I
Organizzazione degli uffici e personale

Articolo cinquantadue: Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Articolo cinquantatre: Ordinamento degli uffici e dei servizi

Articolo cinquantaquattro: Organizzazione del personale

Articolo cinquantacinque: Stato giuridico e trattamento economico del personale

Articolo cinquantasei: Incarichi esterni

Capo II
Segretario Comunale - Vice Segretario

Articolo cinquantasette: Segretario Comunale - Direttore Generale

Articolo cinquantotto: Vice Segretario Comunale

Articolo cinquantanove: Responsabili degli uffici e dei servizi

Articolo sessanta: Avocazione

Articolo sessantuno: Ufficio di staff

Articolo sessantadue: Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

TITOLO IX
Disposizioni finali

Articolo sessantatre: Entrata in vigore

Articolo sessantaquattro: Modifiche dello Statuto

Art.1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Riccia è un Ente Locale Autonomo con generale rappresentatività della propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. L'Autonomia statutaria, riconosciuta al Comune dalla legge, si realizza in armonia ai principi della Costituzione e della legge generale dello Stato e della Regione Molise.
3. Al Comune di Riccia è stato concesso con D.P.R. del 17 Maggio 1986 il Titolo di Città.

Art.2
Finalità del Comune

Il Comune esercita le proprie attribuzioni perseguendo le seguenti finalità:

- a) tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione;
- b) contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute, all'accesso a tutti i beni essenziali ed in particolare all'acqua, alla casa, all'istruzione e ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione;
- c) realizzare un equilibrato sviluppo economico della città;
- d) promuovere il rispetto della vita e la sicurezza sociale, rimuovendo le cause di emarginazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani ed al diritto delle persone handicappate ad una città accessibile, mediante l'abbattimento delle barriere architettoniche, e ad una rete di servizi e di interventi che ne facilitino l'integrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative. Il Consiglio Comunale potrà adottare apposite Carte dei Diritti, elaborate anche su proposta dei cittadini e previa ampia consultazione;
- e) tutelare la famiglia, riconoscendone il ruolo sociale e assicurandone il sostegno anche tramite i servizi sociali ed educativi;
- f) agire attivamente per garantire pari opportunità di vita e lavoro a uomini e donne e per rimuovere le discriminazioni basate sulle tendenze sessuali;
- g) tutelare l'ambiente di vita e di lavoro, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento e promuovere il rispetto per la natura e per gli animali;
- h) valorizzare, anche sul piano nazionale ed internazionale, il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale della città e promuovere la conoscenza delle tradizioni culturali locali e delle altre culture e specificità della comunità cittadina;
- i) valorizzare le aggregazioni sociali, tutelandone l'autonomia, e stimolare l'iniziativa privata, la cooperazione sociale, il volontariato e l'associazionismo;
- j) operare per la promozione e la tutela del pluralismo dell'informazione nella realtà riccese;
- k) contribuire alla cooperazione pacifica fra i popoli e le nazioni, concorrere al processo di integrazione e unificazione europea ed alla valorizzazione del ruolo di Riccia in questo contesto. A tal fine, il Comune sviluppa i propri rapporti con l'Unione Europea e le proprie relazioni internazionali e promuove i valori di pluralismo e convivenza solidale, operando per garantire i diritti delle minoranze etniche.

- 1) assicurare il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alle risorse.

Art.3

Funzioni del Comune nel settore della sanità

1. Il Comune esercita le funzioni sanitarie demandategli dalla legge e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.
2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.
3. Al fine di cui al precedente comma, il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le Unità Locali Sanitarie, anche per garantire l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.
4. Il Comune promuove e favorisce l'istituzione di ambulatori e consultori per l'assistenza alla maternità ed all'infanzia, agli anziani ed agli invalidi.
5. Il Comune attua idonei strumenti per rendere effettivo il diritto alla salute, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro.

Art.4

funzioni del Comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione dei servizi di assistenza e di beneficenza demandato dalle leggi n.616 e successive, con particolare attenzione alle categorie più deboli gli anziani, l'infanzia, i portatori di handicap e degli emarginati.
2. Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, il Sindaco o l'Assessore da lui delegato si avvale dell'opera di assistenti sociali e di associazioni di volontariato.

Art.5

Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente si svolge secondo le modalità previste dalla legge regionale.

Art.6

Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico

1. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:
 - a) fiere e mercati (art.54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616).

- b) turismo ed industria alberghiera (art.60 del D.P.R. 616)
- c) agricoltura e foreste (art.78 del detto D.P.R. 616);
- 2. Il Comune favorisce con idonee iniziative e provvedimenti la valorizzazione dei prodotti tipici locali.

Art.7

Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente da inquinamenti

- 1. Il Comune esercita le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica.
- 2. Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici, il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni sonore.
- 3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e regionali vigenti.

Art.8

Territorio e sede comunale stemma e gonfalone

- 1. Il Comune di Riccia, costituito dalla comunità della popolazione si estende per Kmq. 69,83 e confina con il territorio dei comuni di Jelsi, Tufara, Gambatesa, Pietracatella, Cercemaggiore, Castelpagano, Colle Sannita e Castelvetero in Valfortore.
- 2. Il palazzo municipale è ubicato in Via B. Zaburri civico 3.
- 3. Eventuali spostamenti della sede municipale sono deliberati dal Consiglio Comunale.
- 4. Lo stemma comunale è quello storico: d'argento, alla banda di rosso, caricata di un riccio d'oro, fermo. Su lista bifida d'argento in caratteri maiuscoli romani di nero vi è il motto: UNDIQUE TUTUS. Ornamenti esteriori.
- 5. Il Gonfalone è costituito da un drappo partito di rosso e di giallo riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento Comune di Riccia. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolori da colori nazionali sono frangiati d'argento.
- 6. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art.9

Contenuto

- 1. Il presente statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente, determinando in particolare:
 - a) le attribuzioni degli organi;
 - b) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) le forme di collaborazione fra Comuni e Province;
 - d) le forme di partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini all'informazione ed ai procedimenti amministrativi
- 2. lo Statuto viene adottato dal Consiglio Comunale, ai sensi e con le modalità di cui all'art.6, commi 4 e 5 del D.Lgs. n.267/2000.
- 3. Per le revisioni statutarie si applica uguale procedimento.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio – Giunta – Sindaco)

Capo I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Elezione – Composizione – Presidenza – Consigliere anziano – Competenze

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza le dimissioni dei consiglieri sono regolate dalla legge.
2. **“Il Consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto dal Consiglio, nel proprio seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta dopo il giuramento del sindaco e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta utile dopo la vacanza medesima. L'elezione del Presidente è valida, nella prima votazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto chi abbia riportato la maggioranza semplice.**
Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di rappresentanza del consiglio nonché i poteri di convocazione e direzione lavori e delle attività del Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del presidente, presiede la seduta il Sindaco”.
3. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 D.Lgs. 267/2000, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 73, comma 11, D.Lgs. 267/2000.
4. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
6. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 11

Consiglieri comunali – Convalida – Linee programmatiche

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, incandidabilità ai sensi e per gli effetti del Capo II - Titolo III - del D.Lgs. 267/2000.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominato.
5. Entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna ai capi gruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. (linee programmatiche)
6. Nella seduta successiva e quella prevista al punto 5 il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto

deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 12

Funzionamento – Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
 - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
 - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
 - b) nessun argomento può essere posto in discussione nella seduta convocata se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al Presidente del Consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno 72 ore prima della seduta per essere poi messe a disposizione dei Consiglieri in conformità al Regolamento;
 - c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno di un terzo dei Consiglieri assegnati;
 - n. 8 Consiglieri per le sedute di prima convocazione;
 - n. 6 Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;
 - d) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
 - e) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
 - f) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta.
2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:
 - a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;
 - b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.
3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza aver motivato l'assenza, può dar luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
5. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 13

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

1. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e per l'assestamento generale del bilancio;
 - c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione generale, previsionale e programmatica.
2. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti entrano in vigore quando diventa esecutiva la deliberazione di approvazione, salvo che non sia diversamente stabilito nello stesso provvedimento, e di abrogare il comma 3 per le citate motivazioni;

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento:
3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 16

Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.

7. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri: Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni: Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 18

Mancata approvazione del bilancio e mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio Commissariamento

1. In attesa dell'adeguamento del T.U. EE.LL. alla riforma del titolo V° della Costituzione, si dispone che, nel caso della mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione e/o della mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 141, comma 1, lettera c) e comma 2 del T.U. 267/2000, si applicherà quanto stabilito dall'art 1 del D.L. 22/02/2002, n. 13 convertito dalla legge 24 aprile 2002, n. 75.

Capo II

GIUNTA E SINDACO

Art. 19

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento pronunciando la seguente formula : "**Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini**".
3. Nella città di Riccia il Sindaco è anche Presidente del Consiglio.

Art. 20

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 21
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 267/2000.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione temporanea del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età facente parte del Consiglio.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 22
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di tutti i Consiglieri Comunali.

Art. 23
Divieto generale di incarichi e consulenze – Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 24
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice sindaco o assessore devono:
 - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale,
 - non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità o compatibilità di cui al Comma precedente.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 25

La Giunta – Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori compreso da un minimo di **4** ed un massimo di **6**, compreso il Vice Sindaco. Per la validità delle sedute è necessario la presenza della metà dei suoi componenti arrotondata all'unità superiore.
- 2. Possono essere nominati assessori, anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere Comunale. I requisiti sono accertati dal Sindaco stesso nella prima seduta della Giunta. Gli assessori non consiglieri partecipano alla sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto. ***
3. I componenti la Giunta comunale competenti, "per delega assunta" in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.(art.78, comma 3 T.U.EE.LL).

Art. 26

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.
5. La Giunta provvede all'approvazione dei verbali di concorso proclamandone gli aggiudicatari e i candidati dichiarati idonei.
6. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, (ai sensi dell'art.42, lett. i) del D.Lgs. 267/2000.

Art. 27

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico – amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 28

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 29

Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia

1. Impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive. La mozione viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI – ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI – ISTANZE E PROPOSTE

Art. 30

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico- amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 31

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art.32

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 33

Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal 20% degli elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Capo II REFERENDUM

Art. 34 Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il trenta per cento del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio Comunale.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 35 Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve provvedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Art. 36 Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III DIFENSORE CIVICO

Art. 37
Istituzione dell'ufficio

1. Deve essere istituito nel Comune l'ufficio del "Difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 38
Nomina – Funzioni – Disciplina

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.
2. IL Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

TITOLO IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 39
Albo pretorio

1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 40
Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO V
PATRIMONIO – FINANZA – CONTABILITA'

Art. 41
Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici. I beni non impiegati

per fini istituzionali dall'Ente e non strumentali alla erogazione dei servizi sono dati, di norma, in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività. Fanno eccezione gli immobili utilizzati dalle associazioni senza scopo di lucro, dai comitati e dai gruppi di volontariato.

Art. 42

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del D.Lgs. 267/2000.
3. La regolarità contabile è sottoposta alla vigilanza del Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri.
4. La revisione economico – finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale
5. Il Collegio è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con modalità che assicurino la presenza nello stesso di almeno un componente designato dal gruppo di minoranza, secondo quanto previsto dall'art.234 TUEL.
6. Il regolamento di cui al precedente comma 2, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art.43

Controllo di gestione e controllo di qualità

Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 44

Servizi pubblici locali

1. Il Consiglio comunale individua i servizi pubblici con i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.
2. La gestione dei servizi pubblici locali è effettuata mediante gestione in economia, affidamento a terzi oppure affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
 - c) società di capitali costituite o partecipate dagli Enti Locali, regolate dal Codice Civile.

“Articolo 44 bis

Servizio idrico integrato”

- a) Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, la Città di Riccia si impegna per garantire che la gestione del servizio idrico integrato sia operata senza scopo di lucro.

- b) In osservanza della legge, la proprietà delle infrastrutture e delle reti del servizio idrico integrato è pubblica ed inalienabile. La città si impegna per garantire che la gestione del servizio idrico integrato sia effettuata esclusivamente mediante soggetti interamente pubblici.
- c) Il Comune assicura ai propri abitanti, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, il diritto alla disponibilità di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona”.
- d) Di impegnare il Sindaco e la Giunta a proporre al Consiglio Comunale, le modifiche ai regolamenti che risultassero in contrasto con le presenti modificazione statutaria.

Art.45
Gestione in economia

- 1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
- 2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 46
Aziende speciali

- 1) L'ordinamento, la composizione ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) Lo Statuto delle Aziende Speciali deve contenere i principi di unitarietà con l'indirizzo generale del Comune, assicurata dal Sindaco dell'Azienda, di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo, attribuiti agli organi elettivi e, di gestione, attribuiti al Direttore ed ai Dirigenti.
- 3) Il Sindaco ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere e di specifica competenza tecnica e/o amministrativa.

Art.47
Istituzioni

- 1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
- 2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con atto istitutivo, dal Consiglio comunale.
- 3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 46 per le aziende speciali.
- 4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
- 5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
- 6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico – finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 48

Società per azioni o a responsabilità limitata

- 1) Il Consiglio Comunale può deliberare che la gestione di un servizio pubblico avvenga a mezzo di Società per Azioni, o Società a Responsabilità Limitata, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, quando la natura del servizio faccia ritenere opportuna, sulla base di idonea documentazione economica e funzionale, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
- 2) Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, il Consiglio Comunale può disporre la partecipazione del Comune a Società di capitali, la cui finalità assuma rilevanza rispetto alle funzioni ed ai compiti del Comune.
- 3) Gli Amministratori delle Società, nominati dal Sindaco, devono essere scelti tra persone che siano estranee al Consiglio Comunale, di comprovata esperienza amministrativa e tecnico - professionale nel particolare settore di attività.
- 4) Gli organi delle aziende, delle istituzioni ed i responsabili del Comune in SpA durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.

Art. 49

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica, circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 50

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche il luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
- 3.

Art. 51

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di

amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

Capo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 52 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 53 Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 241, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 54 Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 55 Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 56
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dalla legge e dai CC.NN.LL. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Capo II
Segretario Comunale – Vice Segretario

Art. 57
Segretario comunale – Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 4, lettera e) e seguenti del T.U.EE.LL. D.Lgs. 267/2000.
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 108, del D.Lgs. 267/2000. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 97, comma 4, lettera d), è data facoltà al Sindaco di attribuire al segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 58

Vice Segretario comunale

1. Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice segretario, apicale, avente funzioni vicarie.

Art. 59

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislatura statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
 - l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibili e urgenti, sulle materie indicate dall'art. 50 comma 5 ,e dall'art.54 comma,2 del D.Lgs 267/2000, di competenza del Sindaco;
 - m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazione che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;
3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 60

Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti: qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.
2. In caso di assenza od impedimento temporaneo, al solo fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, gli atti o i provvedimenti di competenza dei responsabili dei servizi, possono essere adottati in via sostitutiva dal Segretario Comunale, nei limiti delle proprie competenze, salvo diversa disposizione sindacale.

Art. 61
Ufficio di staff

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, con le modalità stabilite dal Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi in relazione al contenuto dell'art. 90 del T.U. EE.LL.

Art. 62
Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. Ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.
2. L'ufficio di cui al comma può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con enti locali.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63
Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Art. 64
Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da teneri entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la

relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle provincie, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla entrata in vigore delle leggi suddette.